



F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634, +39010816704 fax +390108391360
c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT32R0617501595000003398380
e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it

DETERMINA DIRIGENZIALE 153/TD del 08.06.2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO, COME DA DECRETO CORRETTIVO APPALTI (D.LGS. N. 56/2017), DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DELLA FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL (F.U.L.G.I.S.) PER L'ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI,.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istituzione del nuovo Regolamento delle spese in economia della FULGIS, al fine di garantire la trasparenza, rotazione e parità di trattamento fra gli operatori economici per le procedure di acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia, la Fondazione intende procedere alla pubblicazione dell'Albo Fornitori, ai sensi del D.L. 50/2016, così come modificato dall'art.49 del d.lgs. n.56/2017, consistente in un elenco di operatori economici, da utilizzare per l'affidamento di prestazioni di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'ammissione del fornitore all'Albo, non costituisce aspettativa in ordine alla sottoscrizione di contratti con l'operatore economico, né costituisce in alcun modo

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova – Socio Cofondatore: Camera di Commercio di Genova

Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda" paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Duchessa di Galliera" paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

Middle and High School "Deledda International School" Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di Cambridge e all'I.B.O. di Ginevra - iscritta nell'elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108612059)

un avvio di procedura per l'affidamento di forniture, ma si tratta di atti propedeutici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati e idonei presso cui la Fondazione può attingere;

CONSIDERATO che l'Albo Fornitori, suddiviso in opportune categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, è istituito senza limite temporale dal momento dell'effettiva costituzione degli elenchi e che lo stesso è formato a seguito delle domande di iscrizione presentate dagli operatori economici, secondo la rispondenza ai requisiti richiesti ed elencati nella presente Determinazione di Avviso.

CONSIDERATO che gli Operatori iscritti devono essere provvisti dei requisiti generali previsti all'art.80 del D.L. 50/2016, così come modificato dall'art.49 del d.lgs. n.56/2017, e dei requisiti minimi richiesti dalla Fondazione ed elencati in Allegato B;

CONSIDERATO che l'albo costituito si intende come "albo aperto e che gli operatori economici interessati possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione all'Albo per una o più delle categorie e sottocategorie di cui all' Allegato A;

CONSIDERATO che la F.U.L.G.I.S. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo nel termine di 30 gg. dalla ricezione dell'istanza;

CONSIDERATO che le istanze di iscrizione devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo acquisti@genoaschool.eu o a mezzo posta o consegnate a mano presso la sede della Fondazione, sita in Via Bertani 6, 16125 Genova all'attenzione dell'Ufficio Acquisti.

CONSIDERATO che ogni anno F.U.L.G.I.S. provvederà a revisionare il proprio Albo Fornitori, chiedendo agli iscritti conferma circa il mantenimento dei requisiti richiesti e provvedendo, secondo motivata valutazione di F.U.L.G.I.S., ad eliminare gli operatori economici privi dei requisiti o che avranno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa, o che avranno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, o che (nel corso dei precedenti contratti stipulati con la Fondazione) avranno manifestato evidenti carenze tecniche e/o amministrative nella gestione del contratto e/o nell'assistenza alla fornitura/servizio, o che non avranno presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

CONSTATATO che l'Albo, così costituito, verrà pubblicato sul sito web di F.U.L.G.I.S. www.fulgis.it ed ivi rimarrà costantemente aggiornato e permanentemente consultabile.

DETERMINA

- 1) Approvazione di "Avviso di pubblicazione dell'Albo Fornitori della Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia secondo la normativa vigente in materia di appalti" di cui in premessa;
- 2) Approvazione degli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina Dirigenziale;

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova – Socio Cofondatore: Camera di Commercio di Genova

Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda" paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Duchessa di Galliera" paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

Middle and High School "Deledda International School" Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di Cambridge e all'I.B.O. di Ginevra - iscritta nell'elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059)

- 3) Approvazione di pubblicazione dell'Albo Fornitori, consistente in un elenco di operatori economici, da utilizzare per l'affidamento di prestazioni di beni e servizi e lavori in economia, secondo la normativa vigente in materia di appalti.

Si rende noto che la presente Determina Dirigenziale di Avviso di pubblicazione dell'Albo Fornitori della Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia secondo la normativa vigente in materia di appalti, e gli Allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, saranno pubblicati sul sito della Fondazione: www.fulgis.it, nel quale saranno pubblicati tutti gli ulteriori documenti e provvedimenti relativi alla procedura.

8 Giugno 2017

Il Dirigente



SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI

1.1 Arredamento per ufficio

- Mobili, complementi d'arredo
- Tendaggi, tappezzerie
- Corpi illuminanti, lampade
- Segnaletica per interni ed esterni
- Elementi divisorii e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti)
- Pavimenti

1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)

- Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione
- Apparecchiature per telecomunicazioni
- Hardware, software e altro materiale informatico
- Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
- Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
- Toner e materiali di consumo

1.3 Forniture varie

- Materiale di cancelleria
- Materiale igienico-sanitario
- Libri, riviste
- Divise e capi di vestiario per il personale
- Carta
- Locazione/acquisto di autoveicoli
- Buoni carburante
- Materiale chimico di laboratorio

SEZIONE 2 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica

- Manutenzione complementi d'arredo per interni ed esterni
- Manutenzione impianti meccanici
- Manutenzione impianti elettrici
- Manutenzione sistemi elettronici
- Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti)
- Manutenzione sistemi di sicurezza antincendio
- Manutenzione sistemi di sicurezza e sorveglianza
- Manutenzione sistemi per telecomunicazioni
- Manutenzione impianti idraulici
- Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento

2.2 Servizi per il personale

- Selezione
- Lavoro interinale
- Formazione professionale
- Gestione amministrativa (rilevazione presenze)
- Gestione contabile (stipendi)
- Trasferte (agenzia di viaggio)
- Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)

2.3 Consulenze

- Consulenza legale
- Consulenza contabile
- Consulenza gestionale e amministrativa
- Consulenza tecnica sugli immobili
- Consulenza tecnica sugli impianti
- Consulenza IT
- Consulenza sulla privacy
- Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008)

2.5 Servizi per la sicurezza

- Conteggio e trasporto valori
- Accoglienza e reception
- Sorveglianza e vigilanza

2.6 Gestione e consultazione dati

- Data entry
- Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici

2.7 Servizi per gli immobili

- Pulizie e smaltimento rifiuti
- Manutenzione aree verdi
- Facchinaggio e imballaggio

2.8 Servizi informatici

- Sviluppo software
- Installazione e configurazione dei sistemi
- Conduzione dei sistemi
- Assistenza tecnica, sistemistica e operativa
- Manutenzione software
- Sicurezza ICT
- Disaster recovery

2.9 Utenze

- Elettricità
- Acqua
- Gas
- Telefonia fissa
- Telefonia Mobile
- Dati/Internet

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova – Socio Cofondatore: Camera di Commercio di Genova

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

Middle and High School “Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di Cambridge e all’I.B.O. di Ginevra - iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059)

2.10 Servizi Vari

- Servizi tipografici
- Servizi bancari
- Affrancatura, spedizione
- Notifica atti
- Attività di supporto alla gestione delle procedure esecutive e cautelari
- Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
- Ristorazione e catering
- Noleggio autovettura con conducente
- Gestione call-center/numero verde
- Servizi assicurativi
- Trasporto persone
- Trasporto merci
- Servizi di informazione

SEZIONE 3 - ACQUISIZIONE DI LAVORI

3.1 Impianti

- Impianti antincendio
- Impianti elevatori
- Impianti di trasmissione dati e apparati di rete
- Impianti di riscaldamento/raffreddamento
- Impianti elettrici e elettro meccanici
- Impianti di videoconferenza
- Impianti TV/satellitari
- Impianti di sicurezza e sorveglianza
- Impianti telefonici
- Impianti idraulici e tenno-idraulici
- Impianti di scarico e fognature
- Impianti di rilevazione delle presenze

3.2 Fabbricati

- Lavori edili
- Lavori di artigianato in metallo
- Lavori di artigianato in legno

• **REQUISITI MINIMI**

- Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività specifiche nello specifico settore oggetto di richiesta.
- L'Operatore dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e presentare, ad ulteriore corredo della propria istanza:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità (o Copia Autenticata);
 - copia del documento di identità e del Codice Fiscale del titolare dell'impresa o dell'amministratore delegato;
 - Autodichiarazione di adempimento agli obblighi relativi la Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei Contratti Pubblici con indicazione del c/c bancario dedicato non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

- **REQUISITI GENERALI** Ex Art.80 D.L. 50/2016 (motivi di esclusione), così come modificato dall'art. 49 del d.lgs. n. 56/2017
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei

soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova – Socio Cofondatore: Camera di Commercio di Genova

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

Middle and High School “Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di Cambridge e all’I.B.O. di Ginevra - iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059)

al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi

rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

